



Cod. H37/P2/O11
Cod. LF/ne
Circ. n. 19

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0000205
Data: 22/02/2012

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Direttiva n. 14/2011 del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12/11/2011, n. 183" – Suggerimenti.

Con la Circolare CNAPPC n. 999 del 28 dicembre 2011, stante l'urgenza dell'immediato recepimento della Direttiva in oggetto, sono state fornite prime indicazioni.

Con la presente, invece, a seguito di numerose sollecitazioni e richieste di chiarimenti, si vuole fornire un primo contributo interpretativo relativo agli aspetti operativi e pratici ed agli adempimenti conseguenti alla Direttiva di cui in oggetto.

Tali indicazioni devono essere intese solo come suggerimenti, stante la competenza esclusiva sulla tenuta dell'Albo professionale di ciascun Ordine Provinciale, non essendo intento di questo Consiglio di provocare problemi di carattere logistico od organizzativo.

1. Le certificazioni rilasciate in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Ne consegue che, ad esempio, una richiesta di certificato di iscrizione che formulerà un iscritto all'Ordine, nell'interesse di una Pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi, non sarà più necessaria, in quanto l'iscritto potrà autocertificare il requisito dell'iscrizione; qualora, invece, fosse richiesto dall'iscritto il certificato di iscrizione nell'interesse di un privato (società, ente privato, ecc.), l'Ordine potrà rilasciare il predetto certificato nelle modalità di legge.

Per Pubblica Amministrazione devono intendersi, così come definito dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le





Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Per gestori di pubblici servizi devono intendersi le Aziende locali che gestiscono pubblici servizi e gli Enti costituiti in forma societaria che gestiscono servizi pubblici, quindi le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc., nonché le aziende municipalizzate, l'ENEL, le Poste Italiane S.p.a, RAI S.p.a., le Ferrovie dello Stato, Telecom, Autostrade S.p.a. ecc.

2. Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) nell'iscrizione all'Ordine dovranno essere autocertificati i seguenti documenti: certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana; certificato di residenza; indicazione del domicilio professionale; certificato Generale del Casellario Giudiziale; certificato di laurea; certificato di esame di Stato; pagamento della tassa regionale di abilitazione per l'esercizio professionale, ove previsto; codice fiscale; partita IVA;
- b) se il professionista è iscritto alla Gestione separata INPS, o altre Gestioni Previdenziali obbligatorie, anche l'iscrizione potrà essere autocertificata;
- c) in caso di trasferimento del professionista da altro Albo, potrà essere autocertificato anche la dichiarazione di non aver in corso procedimenti disciplinari presso l'Ordine di provenienza;
- d) se il professionista è cittadino UE, potrà essere autocertificato anche il certificato di cittadinanza estera, il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in base all'art. 11 D.Lgs. 129/92 se il titolo è stato conseguito in un paese UE, il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca – Roma ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 394/99 se il titolo è stato conseguito in un paese extra UE;
- e) se il professionista è cittadino extra UE potrà essere autocertificato, oltre a quanto sopra previsto, anche il possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato ed il permesso di soggiorno.





3. A far data dal 1° gennaio 2012, gli Ordini non possono più accettare o richiedere certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, integrando tali comportamenti violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Ne consegue che gli Ordini potranno comunque accettare o richiedere certificazioni provenienti da privati in ordine a stati, qualità personali e fatti.

4. Su ogni certificato rilasciato dall'Ordine in ordine a stati, qualità personali e fatti certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

In assenza della predetta dicitura, la certificazione è nulla, oltre a costituire violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011.

Si suggerisce di modificare, di conseguenza, qualora non ancora effettuato, tutta la modulistica dell'Ordine, inserendo la frase sopracitata.

5. Gli Ordini sono tenuti ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, nonché per la predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 D.Lgs. 82/2005.

L' "Ufficio responsabile" per le attività di gestione, garanzia, verifica e trasmissione dei dati in possesso dell'Ordine svolgerà le attività amministrative già compiute dagli uffici e dai dipendenti dell'Ordine, con analoghe modalità operative, rimanendo peraltro nella discrezionalità di ciascun Ordine chi individuare come responsabile.

Con riferimento alla convenzione per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 D.Lgs. 82/2005, l'Ordine potrà predisporre autonomamente la convenzione per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 D.Lgs. 82/2005, in base alle Linee guida predisposte da DigitPa e disponibili ai seguenti indirizzi web:

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Linee_guida_stesura_convenzioni_fruibilita_dati_pa_art58_comma2_CAD.pdf

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Linee_guida_fruibilita_dati_pa_art58_comma2_CAD_ALLEGATI.pdf





Gli Ordini dovranno attivarsi presso le altre P.A. (Comuni, Università, Prefettura, ecc.) al fine di aderire alle convenzioni da questi predisposte, per accedere ai dati a disposizione delle altre P.A. e poter verificare l'esattezza delle dichiarazioni rese in autocertificazione agli Ordini.

6. Gli Ordini, per il tramite dell'ufficio responsabile, devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Tale adempimento sarà successivo e strettamente conseguente alle prescrizioni di cui al presente punto.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

